



Provincia di Biella

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità
dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche

Organo Tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi art. 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

VERBALE DI RIUNIONE

19.09.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di Settembre, in Biella, alle ore 09:30, presso la sede della Provincia, si è riunito l'Organo Tecnico Provinciale (secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 13/2023, illo tempore costituito con Deliberazione G.P. 121/99), previo preavviso di convocazione, per la prosecuzione e conclusione dell'istruttoria finalizzata all'emissione del giudizio di compatibilità ambientale con riferimento al progetto presentato in data 28.11.2022 (cfr. protocolli ricezione Provincia da n. 25308 a n. 25313 del 28.11.2022) – e poi integrato in data 07.02.2023 ed in data 09.02.2023 (cfr. protocolli ricezione rispettivamente n. 2580/2023 e n. 2873/2023) - dal Legale Rappresentante della “Green Cave” S.r.l. Padova e denominato: “*Ampliamento e completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata EX VIABIT S.P.A. in località Valledora di Cavaglià, autorizzata con D.D. Prov. Biella n. 4021/2007 e ss.mm.ii.*”, sito nel Comune di Cavaglià (BI), ricompreso nella tipologia progettuale V.I.A. di cui alla lett. “s” dell'All. III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La sessione istruttoria odierna ha, come oggetto specifico, l'esame dei chiarimenti tematici richiesti con la nota prot. Prov. n. 8709 del 17.04.2023, riscontrata dal proponente (dopo una formale richiesta di sospensione dei termini del procedimento per la consegna dei chiarimenti avanzata dal proponente ed assentita dalla Provincia con la nota prot. n. 9962 del 02.05.2023) in data 09.08.2023 con la consegna delle controdeduzioni (cfr. prot. ricez. Prov. nn. 18069-18071-18073-18074 del 09.08.2023).

Si dà atto che gli elaborati integrativi del 09.08.2023 qui sopra citati sono stati sottoposti a fase di evidenza pubblica ridotta – prevista da comma 5 dell'art. 27 *bis* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – per 15 gg. dal 16.08.2023 al 31.08.2023 e che nessuna osservazione scritta da parte del pubblico è pervenuta alla Provincia, in occasione di detta fase.

Il completamento dei lavori della sessione odierna consentirà di pervenire all'assunzione del parere tecnico conclusivo circa la sussistenza o meno della compatibilità ambientale e delle condizioni per il rilascio di tutti gli atti di assentimento a vario titolo di competenza della Provincia di Biella. Detto parere sarà quindi esposto alla Conferenza dei Servizi nella prossima seduta del 05.10.2023, per la conclusione dei lavori della medesima.

Per i lavori della riunione odierna dell'Organo Tecnico sono presenti o collegati in modalità da remoto:

Il Presidente dell'Organo Tecnico

dott.ssa Federica FACCHINO e funzionario del Servizio
Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue
Risorse Idriche
dott. Graziano STEVANIN Dirigente Area Tutela e

1

Valorizzazione Ambientale
ing. Davide CODA, funz.rio inc.to di P.O. del Servizio
Provinciale dell'Area Tecnica, Prevenzione, Sicurezza,
Protezione Civile, Assetto Idrogeologico e Attività
Estrattive
ing. Claudia MIGNELLI, funz.rio tecnico A.R.P.A.
Piemonte Dip.to NE Sede di Biella

A.R.P.A. Dip.to Piemonte N.E.

Partecipano altresì alla riunione gli istruttori tecnici direttivi dell'Area Tecnica dott.ssa Mojca Battistini e arch. Emanuela Mantovani.

Tutti i suelencati soggetti partecipano in presenza alla riunione odierna (nessun collegamento da remoto).

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fornaro.

Preso atto di quanto qui sopra comunicato, l'Organo Tecnico – avendo cura di seguire le indicazioni dell'Allegato VII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – formula le indicazioni che seguono:

TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

a) Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti.

Il progetto qui istruito ha come oggetto l'ampliamento, l'omogeneizzazione e il completamento dell'attività di coltivazione attualmente in corso nella cava "Ex Viabit" in località Valledora del Comune di Cavaglià (BI), per l'estrazione di materiale inerte, la cui durata complessiva è stimata in 15 anni.

La cava, del tipo a fossa, è stata recentemente oggetto di un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, con modifiche ai sensi L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. di competenza provinciale, conclusosi con il rilascio del provvedimento autorizzativo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1848 del 01.12.2022.

La coltivazione è organizzata su di un periodo di 15 anni suddiviso in 9 fasi, che prevedono attività di scavo e di recupero ambientale. Il progetto è stato articolato in 3 fasi che interessano l'area e le volumetrie oggetto di rinnovo nel corso dell'anno 2022 e 6 fasi che interessano l'ampliamento. Con gli elaborati integrativi consegnati dalla "Green Cave" S.r.l. il 09.08.2023, la numerazione delle fasi è stata riorganizzata partendo dalla "zero", relativa alla situazione attuale e proseguendo con numerazione progressiva sino alla fase 8.

La superficie complessiva in disponibilità alla S.r.l. proponente è pari a 454.843 m², comprensiva della superficie interessata dal progetto di ampliamento, pari a 146.322 m² e di quella già oggetto di precedente autorizzazione (308.521 m²). L'intervento globale comporta l'estrazione di circa 5.351.000 m³ di materiale lordi, dai quali, sottraendo il volume di terreno agrario e di cappellaccio (sterile di copertura), risulta equivalente a 5.162.850 m³ netti, pari a circa 338.700 m³/anno.

Parte della superficie di intervento ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii. per la presenza di superfici boscate. Per detta ragione il progetto deve conseguire altresì l'autorizzazione relativa.

La cava di cui trattasi è del tipo a fossa, con profondità massima di scavo di 30 m dal piano campagna naturale. La fossa è costituita da due scarpate principali, separate da un terrazzo intermedio in cui le dimensioni, pendenze e lunghezze caratteristiche delle scarpate sono diverse a seconda delle fasi di scavo e ripristino e delle zone di intervento. Salvo alcune eccezioni (lato Sud verso la strada della Valledora, lato Ovest verso la S.R. 593), le scarpate in fase di scavo hanno pendenza di 35° e di 20° in fase di ripristino. Per il rimodellamento morfologico delle scarpate dalla fase di scavo a quella di ripristino è previsto l'utilizzo del limo ottenuto dalle lavorazioni dell'impianto mescolato a "cappellaccio" e del terreno agrario che durante la coltivazione vengono stoccati in cumuli adeguatamente posizionati.

La quasi totalità del materiale estratto dalla cava (87,1%) è inviata all'impianto di lavorazione che consente la selezione, il lavaggio e la lavorazione del *tout-venant* per la produzione di aggregati lapidei

idei al confezionamento di calcestruzzi, conglomerati bituminosi e per la produzione di prefabbricati e costruzioni edili e stradali in generale. La parte restante è costituita dal terreno agrario e dal cappellaccio. Il ripristino ambientale previsto è di tipo agronomico, ambientale, produttivo (zona impianti) ed è inoltre programmata la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

L'area di cava interessata dal presente progetto è stata oggetto, a partire dagli anni settanta, di diversi provvedimenti autorizzativi rilasciati dapprima alla "Viabit" S.p.A. e, dopo l'acquisizione della stessa ad opera della "Green Cave" S.r.l., a quest'ultima.

A seguito del subingresso, avvenuto nel 2002, le autorizzazioni afferenti l'esercizio dell'attività di cava rilasciate da parte di Provincia di Biella e Comune di Cavaglià alla "Green Cave" S.r.l. sono le seguenti:

- D.D. n. 4021 del 04.12.2007 della PROVINCIA DI BIELLA - Provvedimento conclusivo recante il giudizio di compatibilità ambientale e tutti gli atti autorizzativi - Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R.40/98 presentato dalla "Green Cave" S.r.l. - Padova e denominato: "Ampliamento e completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava ex Via bit S.p.A. ubicata nel Comune di Cavaglià (BI) in località Valledora "
- D.D. n. 79 del 09.10.2015 e D.D. n. 83 del 22.10.2015, entrambe del COMUNE DI CAVAGLIÀ - Autorizzazione alla commercializzazione del cappellaccio per una volumetria complessiva di 138.000 m² e possibilità di introduzione di terre e rocce da scavo in sostituzione per il completamento del recupero morfologico.
- D.D. n. 1273 del 28.11.2017 della PROVINCIA DI BIELLA - Proroga autorizzazione ex L.R. 23/2016 art. 19 c. 5.
- D.D. n. 1171 del 01.10.2020 della PROVINCIA DI BIELLA - Modifica di modesta entità dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento concernente esclusivamente la variazione della tempistica delle fasi di coltivazione e recupero.
- D.D. n. n. 1848 del 01.12.2022 della PROVINCIA DI BIELLA - L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. - Progetto di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di ghiaia e sabbia della Cava "Ex Viabit S.p.A." in Località Valledora del Comune di Cavaglià (BI) autorizzata con D.D. n. 4021 in data 04.12.2007 e successiva D.D. di proroga n. 1273 del 28.11.2017

Operata la surriportata descrizione, l'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 15.03.2023 e successive di aggiornamento, rilevò quanto segue:

“QUESTIONE n. 1 - Preliminarmente l'Organo Tecnico rileva che, nell'Elaborato A – “Relazione tecnica di progetto”, la “Green Cave” S.r.l. afferma di considerare il provvedimento autorizzativo da rilasciare con il presente procedimento, come un'autorizzazione per il solo ampliamento. Ciò partendo dall'assunto che parte dell'area di cava è stata oggetto del procedimento di rinnovo conclusosi nel mese di Dicembre 2022 e che la stessa sarebbe oggetto solo di lievi modifiche, specificamente elencate.

L'Organo Tecnico dissente da questa impostazione, dal momento che il procedimento di V.I.A. ha la funzione di individuare, descrivere e valutare tutti i possibili effetti derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto, con riferimento non solo ad un sito specifico o, addirittura ad una sola parte di esso ma altresì all'area vasta considerata. Ciò al fine di individuare e valutare gli effetti potenzialmente deleteri sull'equilibrio dell'ambiente o sulla salute e sul benessere umano, al fine di individuare anche le misure necessarie a prevenire, eliminare o ridurre al minimo accettabile tali effetti negativi ancor prima che essi si verificano.

Il sito di riferimento dovrà essere inevitabilmente considerato, dal punto di vista ambientale, nella sua interezza (in termini di area in disponibilità), al fine della valutazione dei possibili impatti (tanto quelli negativi quanto quelli positivi) e della proposta delle relative misure di mitigazione.

L'Organo Tecnico richiede che tale completa trattazione avvenga in sede di chiarimenti.

Ciò per quanto attiene, a titolo di esempio, all'area degli impianti attualmente non trattata né in termini di impatti né di destinazione e di recupero finale oppure alle aree già recuperate, dalle quali potrebbero per altro derivare impatti di segno positivo.

In base agli sviluppi della procedura di valutazione potrebbero inoltre rendersi necessarie modifiche progettuali suscettibili di incidere sulle autorizzazioni già in essere, che necessariamente saranno ricomprese nella nuova autorizzazione.

L'Organo Tecnico invita pertanto il proponente a riesaminare la documentazione progettuale e a operare le necessarie integrazioni e rettifiche alla luce di quanto sin qui esposto”.

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, con riferimento ai chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, osserva quanto segue:

L'Organo Tecnico richiese alla "Green Cave" S.r.l., in modo specifico, di valutare gli impatti dell'area nella sua interezza, ponendo particolare attenzione all'area degli impianti anche con riferimento alla sua destinazione finale. In linea generale il proponente ha risposto a quanto richiesto segnalando di aver provveduto a rinominare le fasi di coltivazione e recupero a partire dalla situazione attuale sino al termine dell'intervento e di aver comunque attuato la trattazione complessiva dell'intera area sia nel progetto che per quanto attiene alla valutazione dei suoi possibili impatti.

Negli elaborati integrativi a chiarimento il proponente afferma che la parte riguardante all'impianto di lavorazione è esaminata ed ampiamente illustrata nella "Relazione Tecnica" e che "Verrà integrata la Valutazione di Impatto Ambientale su questo aspetto" (cit.). Precisa che la procedura di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. non prevede ulteriori fasi di richiesta chiarimenti, l'Organo Tecnico dà conto che nessuno dei documenti di riferimento è stato modificato attraverso le controdeduzioni alla richiesta di chiarimenti consegnate alla Provincia in data 09.08.2023.

I chiarimenti presentati con l'Elaborato "ELAB G bis-Integrazioni Impatto acustico previsionale" riguardano infatti unicamente la risposta alla "Questione n. 13", mentre nell'"Elab. M-Studio Polveri" è stato inserito il capitolo intitolato "Impianto di lavorazione inerti", nel quale la "Green Cave" S.r.l. dichiara tra l'altro che "la tipologia di impianto è tale da garantire l'assenza di emissioni di polvere". Va sottolineato che, in occasione del sopralluogo condotto dall'Organo Tecnico del 15.03.2023, in condizioni di ventosità accentuata, furono notate nuvole di polvere non provenienti direttamente dall'impianto, ma dai cumuli di stoccaggio dei prodotti finiti più fini.

L'Organo Tecnico rileva infine come la "Green Cave" S.r.l. non abbia valutato gli impatti prodotti dall'impianto di lavorazione al termine dell'autorizzazione, rispetto a quanto dichiarato nel progetto di recupero ambientale (aree agricole e naturalistiche), nonostante la richiesta della proponente stessa di tenerli in esercizio.

"QUESTIONE n. 2 – L'Organo Tecnico, con riferimento alla documentazione tecnica allegata all'istanza qui istruita, segnala quanto segue, invitando il proponente a provvedere, in sede di chiarimenti, alle rettifiche e/o integrazioni documentali indicate:

A. Elab. H "Piano di gestione rifiuti di estrazione (D. Lgs 117/08), sono state rilevate le seguenti criticità:

- i. La planimetria allegata al Piano è la Tav. 7 "Planimetria-Fasi di coltivazione e recupero ambientale con zone di stoccaggio dei rifiuti di estrazione", la quale non pare presentare un sufficiente grado di dettaglio. La "Green Cave" S.r.l. dovrà supportare il Piano con una planimetria delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e della loro evoluzione durante le varie fasi di coltivazione a scala adeguata, oltre che con almeno 1-2 sezioni con confronto delle diverse fasi;
- ii. Il Piano non contiene riferimenti alla tenuta del registro di cui all'art. 5 co. 5 bis del D. Lgs 117/08 cui la S.r.l. proponente dovrà attenersi.

B. Con il procedimento di rinnovo con modifiche, conclusosi nello scorso mese di Dicembre (2022), la "Green Cave" S.r.l. aveva inteso conservare la possibilità di commercializzare i volumi residui di cappellaccio (di cui alle autorizzazioni comunali D.D. n. 79 del 09.10.2015 e D.D. n. 83 del 22.10.2015) che ammontavano a 134.942 m³. Dette autorizzazioni consentivano l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno esclusivamente in sostituzione del cappellaccio. Risultando comunque una carenza di materiali per il corretto recupero morfologico, la "Green Cave" S.r.l. aveva scelto di compensare tali carenze, riducendo l'inclinazione delle scarpate di scavo, così come già previsto dalle Determinazioni Dirigenziali del Comune sopra richiamate. L'istanza di VIA oggetto della presente istruttoria fa riferimento a volumi di cappellaccio "residui autorizzati" o affermazioni quali la seguente "Un 50% del cappellaccio impiegato per la riprofilatura delle scarpate potrà essere sostituito con ulteriori volumetrie di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno qualora ci sia la richiesta del mercato (esuberato da grandi opere) in tal caso il volume di cappellaccio sostituito con terre e rocce da scavo, verrà commercializzato". Trattandosi di nuovo progetto che dovrà ricomprendere ed incidere sulle autorizzazioni già in essere l'Organo Tecnico richiede che sia fornito un bilancio dei quantitativi di materiale necessario al recupero ambientale (reperibili all'interno della cava o da importare) e una chiara valutazione dei loro impatti sulle componenti ambientali.

C. *L'Organo Tecnico ritiene che la trattazione dello stato di fatto del progetto (datato Dicembre 2021) sia da integrare ed aggiornare in coerenza con l'attuale avanzamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.*

La "Green Cave" S.r.l., dovrà, in sede di chiarimenti, adeguatamente fornire riscontro a tutti i suelencati rilievi".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, con riferimento ai chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, osserva quanto segue:

Con riferimento al punto "A", sottopunto "i" l'Organo Tecnico dà atto che, con i chiarimenti forniti, il proponente ha superato la criticità. Risulta tuttavia necessaria, la formulazione della seguente **PRESCRIZIONE:** "La "Green Cave" S.r.l. dovrà produrre una tavola di aggiornamento, con almeno 2 sezioni significative delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, da trasmettere annualmente alla Provincia di Biella entro il 30 Aprile dell'anno successivo, unitamente alla documentazione prevista dal D.P.G.R. 02.10.2017, n. 11/R"

Con riferimento al punto "A", sottopunto "ii" l'Organo Tecnico, esaminati i chiarimenti consegnati dal proponente in data 09.08.2023, dà atto che il proponente ha superato la criticità.

Con riferimento al punto "B", l'Organo Tecnico, esaminati i chiarimenti consegnati dal proponente in data 09.08.2023, segnala che i volumi di limo indicati - a pag. 10 dell'elaborato "*H – Piano di gestione dei rifiuti da estrazione (D.Lgs 117/08)*" - come già presenti in cava, differiscono da quelli riportati nell'Elaborato "*P – Relazione integrativa di risposta per punti*" e anche all'interno di tale elaborato sono indicati quantitativi differenti.

In ragione delle predette incongruenze l'Organo Tecnico evidenzia la necessità di richiedere delucidazioni al proponente in sede di Conferenza dei Servizi con riferimento a quale sia il dato corretto da considerare.

L'Organo Tecnico precisa inoltre che l'utilizzo di terre e rocce da scavo di provenienza esterna per il completamento del recupero morfologico delle aree, auspicato dalla "Green Cave" S.r.l., al fine di destinare parte dei volumi di cappellaccio proveniente dalle operazioni di scopertura alla commercializzazione, potrà avvenire solo nel rispetto del Regolamento 3/R approvato con D.P.G.R. del 25 marzo 2022 e relativi allegati. Nello specifico, poiché il sito di cui al progetto qui istruito ricade in aree di ricarica degli acquiferi profondi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque, la "Green Cave" S.r.l. dovrà osservare quanto indicato all'art. 5 comma 4 del citato Regolamento; vale a dire: "*purché siano compatibili con le caratteristiche litologiche del sito; per valutare la compatibilità ambientale di tali materiali devono essere effettuate opportune valutazioni sito specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee sottiacenti*".

Si richiama in particolare quanto segue:

- I rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 c. 1, lett. a), devono rispettare i criteri per la caratterizzazione di cui all'Allegato III-bis del d. lgs. 117/08 e deve essere verificata la loro compatibilità con la destinazione d'uso del sito al termine degli interventi di recupero ambientale o di riuso/fruizione dell'area o con i valori di fondo naturali.
- Per le terre e rocce da scavo di cui all'art. 5 c. 1, lett. b), deve essere verificato il rispetto dei valori di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato V, Tab. 1, col. a) e b) del d. lgs. 152/06, con la destinazione d'uso del sito al termine degli interventi di recupero ambientale o di riuso/fruizione dell'area o con i valori di fondo naturali. I parametri analitici e le modalità di analisi devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 120/17.
- La tracciabilità dei materiali impiegati per il riempimento dei vuoti di cava è attuata, in considerazione della loro natura e caratteristiche:
 - per i materiali di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) riportando all'interno della relazione annuale redatta e trasmessa, secondo le indicazioni di cui al DPGR 2 ottobre 2017, n. 11/R e le prescrizioni autorizzative di cui alla L.R. 23/2016, i volumi di materiale impiegato per il riempimento totale o parziale, la loro provenienza e destinazione finale, raffrontando quanto previsto in progetto con quanto realizzato al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - per i materiali di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) utilizzando quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 (documenti di trasporto e dichiarazioni di avvenuto utilizzo).

L'Organo Tecnico ritiene in ogni caso opportuno che siano assegnate le seguenti **PRESCRIZIONI**:

- la "Green Cave S.r.l.", fatto salvo il rispetto delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 120/2017, è tenuta a presentare entro il 30 aprile una relazione annuale comprensiva di dettagli cartografici che descrivano lo stato di avanzamento dei riempimenti e caratterizzino i materiali utilizzati relativi all'anno precedente come disposto dal D.P.G.R. n. 3/R del 25.03.2022:

- Per le terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti di provenienza esterna da impiegare per le attività di ripristino morfologico e ambientale deve essere verificato il rispetto delle CSC di cui alla Tab. 1-colonna A dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
- I rifiuti di estrazione impiegati per le attività di rimodellamento morfologico (limi di lavaggio inerti) devono rispettare i criteri per la caratterizzazione di cui all'Allegato III *bis* del D.Lgs. 117/08 e deve essere verificata la loro compatibilità con la destinazione d'uso del sito al termine degli interventi di recupero ambientale o di riuso/fruizione dell'area o con i valori di fondo naturali (cfr., per il caso specifico, la Tab. 1-colonna A dell'Allegato 5 alla parte IV - Titolo V, D. Lgs.152/06).
- L'area di stoccaggio ed analisi per la verifica della compatibilità delle terre e rocce da scavo prevista dal Regolamento Regionale 3/R, non dovrà interferire per posizione e dimensioni con le previste attività di recupero ambientale del sito di cava.

L'Organo Tecnico evidenzia la necessità di richiedere delucidazioni al proponente in sede di Conferenza dei Servizi con riferimento alle scelte progettuali da attuare nelle aree occupate dalle vasche di sedimentazione dei limi.

Durante il sopralluogo del Marzo 2023 e le precedenti sedute della Conferenza dei Servizi, visto il recupero naturalistico spontaneo che sta avvenendo nella prima vasca dei limi, era stata considerata l'ipotesi di destinare le due vasche dei limi a questa tipologia di recupero ambientale, con contestuale richiesta al proponente di una verifica sull'andamento del recupero e di un monitoraggio delle specie esotiche. Questa costituiva anche una prescrizione contenuta nella precedente Determinazione Dirigenziale n. 1430 del 21.09.2022 (cfr. altresì la Tavola n. 10 del progetto autorizzato, appunto, nel 2022). Nei calcoli sui volumi di materiali riportati in risposta alla "QUESTIONE n. 2" qui esaminata, invece, il proponente fa cenno al "ritombamento delle due vasche" inserendo una nota che riguarda solo la prima vasca e pone la possibilità per cui: "il volume di materiali mancanti, se viene confermato il ripristino ad area naturalistica della prima vasca limi dell'area NO, diminuirà di circa 46.000 m³ (25.000 m³ limo+18.000 m³ cappellaccio+3000 m³ terreno agrario)". Anche la Tavola n. 10 - "Planimetria finale" - per queste aree indica "Semina miscuglio prato stabile per produzione foraggio". L'azienda ha anche inserito una 2^a ipotesi di recupero con la Tavola n. 15 - "Planimetria e sezione seconda ipotesi di recupero ambientale" - in risposta alla "QUESTIONE n. 14- C-i)" che, però, prevede il recupero naturalistico solo della prima vasca.

Anche la risposta alla questione "QUESTIONE n.14-D" sembra essere in contraddizione con le scelte descritte nella "QUESTIONE n. 2" qui esaminata. Dalle tabelle presentate risulterebbero non più utilizzati 18.150 m³ di cappellaccio e 8.000 m³ di terreno agrario che, a questo punto, sarebbero in eccesso rispetto alle stime del proponente.

L'Organo Tecnico ritiene pertanto opportuno che sia assegnata la seguente **PRESCRIZIONE**: "In base alla scelta adottata, siccome la tipologia di ripristino ambientale che verrà scelta determinerà delle modifiche al bilancio dei volumi di cappellaccio, limo e terreno agrario, l'Organo Tecnico segnala che la "Green Cave" S.r.l. è tenuta a provvedere entro 60 giorni all'aggiornamento dei dati necessari al calcolo della fidejussione da prestare ai sensi dell' art. 33 della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii., in conseguenza delle delucidazioni e delle specificazioni che fornirà in sede di Conferenza dei Servizi, sia con riferimento al presente punto, che per i successivi".

Con riferimento al punto "C", l'Organo Tecnico dà atto che, con i chiarimenti forniti, il proponente ha superato la criticità.

"QUESTIONE n. 3 – Per quanto concerne gli aspetti di tipo urbanistico (di competenza del Comune di Cavaglià) e di pianificazione sovraordinata (di competenza della Regione Piemonte), l'Organo Tecnico, fatti salvi i rilievi delle rispettive autorità competenti, osserva quanto segue:

A. il Certificato di Destinazione Urbanistica inserito dal proponente nell'Elab. C "Fascicolo allegati tecnici:

- i. è datato 21.01.2021;
- ii. riguarda solo una parte delle particelle oggetto dell'istanza di cui all'istruttoria odierna elencate nella "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del mantenimento della disponibilità dei terreni";
- iii. riporta una data precedente all'adozione della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. (adottata con D.C.C. n. 141 del 22.10.2021);

La "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, è invitata ad aggiornare/rettificare, alla luce dei rilievi qui sopra elencati, la documentazione allegata all'istanza qui istruita;

B. L'Elab. I "Studio di Impatto Ambientale" non tiene conto del fatto che la Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della Variante Generale al P.R.G.C., adottata con la sopra citata D.C.C. n. 141/2021 - come indica la Deliberazione di adozione stessa - pone in essere la salvaguardia della Variante ai sensi del comma 2 dell'art. 58 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. Al contrario invece l'Elab. M "Studio polveri" fa erroneamente riferimento solo alla destinazione d'uso prevista nella Proposta Tecnica di Variante Generale, senza fare riferimento al P.R.G.C. vigente.

Anche in questo caso la "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, è invitata ad aggiornare/rettificare, alla luce dei rilievi testé illustrati, la documentazione allegata all'istanza qui istruita;

C. L'Organo Tecnico richiede che la "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, definisca chiaramente il destino degli impianti di lavorazione degli inerti al termine delle attività di coltivazione del sito di cava autorizzato: nel caso l'azienda intenda mantenere gli impianti a fine lavorazione deve valutare gli impatti di questa scelta. Costituisce fattore pregiudiziale la circostanza della conformità finale, dal punto di vista urbanistico, del progetto qui istruito con la pianificazione comunale vigente e in salvaguardia e con la pianificazione sovraordinata (P.T.R., P.PR., P.R.A.E., P.A.I., ecc.). Nel caso in cui il progetto comporti modifiche alle previsioni del Piano Regolatore, dovrà essere predisposta apposita variante ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

Come già premesso più sopra, la valutazione della conformità del progetto qui esaminato agli strumenti pianificatori è rimessa al Comune di Cavaglià autorità competente in materia e alla Regione Piemonte per quanto riguarda la pianificazione sovraordinata di competenza;

D. L'Organo Tecnico segnala poi che il recupero ambientale approvato dovrà essere conforme anche con il Piano Regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E.), adottato con D.G.R. del 16.12.2022, n. 81-6285. L'art. 7, al co. 2, della L.R. 23/2016, stabilisce che il P.R.A.E. ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel P.R.A.E. stesso. La Deliberazione di adozione del P.R.A.E. citata richiama le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/1977, per le individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, come riportate nelle relative schede e cartografie. A tale proposito la scheda "V0111", relativa al polo "Cavaglià Alice Castello", all'interno del quale è previsto il progetto in esame, dispone una tipologia di recupero "agricolo". Pertanto il recupero finale di tutta l'area dovrà essere coerente con questa destinazione. Nell'Elab. D "Relazione agronomica" sono tuttavia previste diverse tipologie di recupero ambientale dell'area: agricolo, industriale, produttivo, forestale- naturalistica. Il proponente dovrà, in sede di chiarimenti, approfondire gli aspetti appena rilevati

La "Green Cave" S.r.l., dovrà, in sede di chiarimenti, adeguatamente fornire riscontro a tutti i suelencati rilievi".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, con riferimento ai chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, osserva quanto segue:

Con riferimento al punto "A", sottopunti "i" + "ii" + "iii", la criticità risulta superata, dando atto che ai sensi l'art. 40 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che, dal 01.01.2012, l'utente non è tenuto alla produzione del Certificato di Destinazione Urbanistica.

Con riferimento al punto "B", l'Organo Tecnico dà atto che, con i chiarimenti forniti, il proponente ha superato la criticità.

Con riferimento al punto "C" e "D", l'Organo Tecnico, esaminati i chiarimenti consegnati dal proponente in data 09.08.2023, rileva quanto segue:

Come già indicato in fase di chiarimenti, ritiene che costituisca fattore pregiudiziale la circostanza della congruità finale, dal punto di vista urbanistico, del progetto qui istruito con la pianificazione comunale vigente (e in salvaguardia) e la conformità di quanto proposto con la pianificazione sovraordinata (P.T.R., P.P.R., P.R.A.E., P.A.I., P.T.P, ecc.), così come specificato nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale 4/Amb. e secondo anche una giurisprudenza consolidata: *"l'approvazione del progetto potrà costituire variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati"*.

- Il recupero ambientale dell'area di progetto dovrà essere conforme alle tipologie previste dai commi 2 e 3 dell'art. 30 della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare deve prevedere prioritariamente la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse e qualora non fosse possibile un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli, naturalistici o forestali ovvero finalità di fruizione turistica, ricreativa e culturale;
- Il recupero ambientale dell'area di progetto dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella D.G.R. 16.12.2022, n. 81-6285, con la quale il P.R.A.E. è stato adottato la quale stabilisce che: *"per le finalità di cui all'articolo 7, al comma 2, della legge regionale 23/2016, per quanto riguarda le individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, come riportate nelle relative schede e cartografie, le previsioni di destinazione sono efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della L.R. 56/1977"*. L'Organo Tecnico sottolinea in proposito che il contenuto della Scheda "V0111" del P.R.A.E., relativa al polo estrattivo Cavaglia-Alice Castello, prevede una tipologia di recupero ambientale e destinazione d'uso finale dell'area di tipologia "Agricolo".
- Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) è stato valutato solo per quanto riguarda gli elaborati progettuali e non è stata presa in considerazione l'apparato normativo dello strumento che all'art. 3.4 Aree produttive d'interesse sovracomunale, comma 6, individua il polo estrattivo adiacente al sistema produttivo sovracomunale localizzato nel Comune di Cavaglia come ambito le cui previsioni di sviluppo, riordino e riqualificazione sono da definire attraverso la redazione di Progetti Integrati di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile (P.R.U.I.S.) di cui all'art. 5.3. Il P.R.U.I.S. della Valledora si pone l'obiettivo di riconciliare la compresenza di molteplici attività insediate nell'area con la tutela della salute umana e la salvaguardia delle risorse naturali, mitigando gli impatti negativi già prodotti, eliminando le condizioni di degrado esistenti e risolvendo l'evidente compromissione del paesaggio.

Il riconoscimento quindi di una singola area produttiva, non legata, in un prossimo futuro, all'attività estrattiva oggetto dell'autorizzazione di cui al presente procedimento, in ambito agricolo temporaneamente adibito ad una destinazione d'uso speciale e transitoria come l'attività estrattiva, non parrebbe pienamente compatibile con gli obiettivi e le finalità del P.T.P.

In conclusione l'Organo Tecnico ritiene che la proposta progettuale di includere nel procedimento avviato ai sensi della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii. una procedura di variante per espressa previsione di legge allo scopo di individuare una nuova area produttiva non sia compatibile con quanto disposto dalla LR 23/2016 in materia di attività estrattive, con il PRAE e con il PTP.

Inoltre detta previsione progettuale (cfr. quanto trattato alla precedente "QUESTIONE n. 1") non è stata valutata con riferimento agli impatti sulle matrici ambientali "RUMORE" ed "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e, di conseguenza, non può essere approvata.

Con riguardo alla documentazione inerente la Variante al P.R.G.C. di cui all'art. 17 bis comma 15 bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., l'Organo Tecnico segnala poi che la modifica all'art. 22 delle N.t.A. sulla tipologia di viabilità proposta è generica, non cioè riferita precisamente alle specifiche del progetto.

L'Organo Tecnico ritiene pertanto opportuno che sia assegnata la seguente **PRESCRIZIONE**: "Il recupero ambientale che, in caso di compatibilità ambientale del progetto, verrà autorizzato, dovrà essere conforme alla destinazione urbanistica finale agricola dei luoghi. Pertanto la "Green Cave" S.r.l. è tenuta a trasmettere entro 60 gg. dal rilascio dell'autorizzazione alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, il progetto di recupero aggiornato, le relative tavole e la

documentazione della variante urbanistica conformi con la nuova configurazione di recupero ambientale anche al fine di provvedere alla corretta quantificazione delle garanzie finanziarie”.

b) Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento.

L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 15.03.2023 e successive di aggiornamento, rilevò quanto segue:

“QUESTIONE n. 4 – L'Organo Tecnico, con riferimento a quanto riportato nella Tavola n. 13 “Planimetria e sezione strada comunale”, rileva che l'ampiezza della Fascia di rispetto dai limiti di intervento (ciglio di scavo)” è 15 m in corrispondenza delle aree coltivate e 10 m in corrispondenza della nuova strada ai Ronchi. Le aree da cedere al Comune di Cavaglià per la realizzazione del nuovo tratto di strada, di ampiezza 5 m, sono considerate all'interno del limite di proprietà della S.r.l. proponente (cfr. Tavola n. 8 “Sezioni topografiche sovrapposte”). Tenuto conto che, a seguito della cessione dei terreni successiva all'eventuale ottenimento dell'autorizzazione di cui alla presente istanza, queste aree non sarebbero più in disponibilità della “Green Cave” S.r.l., l'Organo Tecnico richiede che, in sede di chiarimenti, la S.r.l. predetta provveda ad aggiornare le Tavole e ridefinire le distanze del ciglio di cava con riferimento ai confini che si determinerebbero a seguito della cessione”.

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico dà atto che il proponente, con i chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, ha risolto la criticità (cfr, anche quanto annotato a proposito della successiva “QUESTIONE n. 5”).

“QUESTIONE n. 5 – L'Organo Tecnico richiede inoltre che la “Green Cave” S.r.l., in sede di chiarimenti, motivi le scelte illustrate negli Elaborati di progetto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- *la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 645 del 20.12.2011, che approva le Linee Guida per gli uffici regionali e provinciali competenti in materia di attività estrattiva e di polizia mineraria, in relazione all'abrogazione di articoli contenuti nel D.P.R. 128/1959 “Norme di polizia delle miniere delle cave”, avvenuta con il D. Lgs. 179 del 01.12.2009, circa la gestione delle distanze di sicurezza dai manufatti pubblici. La citata Determinazione propone delle distanze differenti (10 oppure 20 m), a seconda che la strada in progetto sia da ritenersi o meno “carrozzabile”. A tal fine, l'Organo Tecnico fa presente che, poiché la viabilità in progetto sarà di proprietà comunale, il Comune di Cavaglià dovrà esprimersi in proposito;*
- *l'art. 891 del Codice Civile (Distanze per canali e fossi) e le seguenti pronunce della Corte di Cassazione civile: 1) Sez. III, Sentenza n. 10061 del 12.10.1993 e 2) Sez. II, Sentenza n. 11387 del 16.05.2006, le quali statuiscono l'applicazione della disciplina del Codice Civile anche alle attività estrattive in materia di distanze da mantenere dalle proprietà private”.*

L'Organo Tecnico prende atto che la “Green Cave” S.r.l., con i chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, ha contro-dedotto alla “QUESTIONE” qui esaminata ricordando che il primo tratto della strada “ai Ronchi” era stato autorizzato con 10 m di distanza dal ciglio di cava. Va tuttavia precisato che la “Green Cave” S.r.l. non ha risposto però adeguatamente alle problematiche normative sollevate dall'Organo Tecnico ed emanate successivamente alle autorizzazioni avute nel 2009. Inoltre il proponente, nelle contro-deduzioni:

- fa riferimento all'art. 9 del P.R.A.E. che non è in salvaguardia e pertanto non è in vigore.
- non risponde in merito al secondo punto della “QUESTIONE n. 5” circa quanto previsto dal Codice Civile e alle pronunce della Corte di Cassazione.

Per i surriportati motivi, in occasione della prossima seduta della Conferenza dei Servizi, il Comune di Cavaglià, che diventerà titolare dei terreni sui quali sarà realizzata la strada, potrà esprimersi in merito alla qualificazione della strada “ai Ronchi” come “carrozzabile” o meno. Inoltre il Comune stesso potrà riferire se ritiene appropriata la distanza di sicurezza proposta dalla “Green Cave” S.r.l.

L'Organo Tecnico, con riferimento a quanto affermato dal "Movimento Valledora" nelle proprie memorie scritte circa le "Operazioni di ripristino", rimanda a quanto riportato al Titolo V lett. c), matrice ambientale "BIODIVERSITA'" del presente Verbale, anche in forma di richiesta chiarimenti al proponente.

"QUESTIONE n. 6 – L'Organo Tecnico segnala che l'area di progetto è inserita dal Regolamento regionale n. 12/R del 28.12. 2007 tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge Regionale 29.12.2000, n. 61). Nella documentazione presentata questo tipo di impatto non risulta valutato, anche in considerazione della tipologia di recupero previsto di tipo agricolo. Ciò premesso:

- A. L'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di procedere, in sede di chiarimenti, alla valutazione dei possibili impatti relativi alla problematica testé evidenziata in premessa alla presente "Questione";
- B. Inoltre l'Organo Tecnico, vista la scarsità di sostanza organica normalmente presente negli orizzonti superficiali dei suoli delle cave recuperate nell'area della Valledora, richiede alla "Green Cave" S.r.l. di valutare la possibilità di integrare la sostanza organica nel suolo con ammendanti come il compost, reperibili peraltro in impianti contermini, valutandone preliminarmente la compatibilità con la disposizione richiamata in premessa alla presente "Questione".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico dà atto che il proponente, con i chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, ha operato le trattazioni richieste, superando la criticità. Risulta, in ogni caso, che sia formulata la seguente **PRESCRIZIONE**: "Nel caso di scelta di utilizzare il compost, la "Green Cave" S.r.l. dovrà rispettare i criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di utilizzo di ammendanti, Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e aree di ricarica degli acquiferi profondi".

- c) **Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità):**

L'Organo Tecnico rimanda a quanto trattato ai § precedenti del presente Titolo.

- d) **Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazione e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e di funzionamento:**

L'Organo Tecnico rimanda a quanto trattato al successivo Titolo V lett. c), per le varie matrici ambientali.

- e) **Descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecnologie disponibili**

"QUESTIONE n. 7 – L'Organo Tecnico rileva che nell'Elab. I "Studio di Impatto Ambientale" non sono stati valutati gli impatti prodotti dall'impianto di lavorazione degli inerti. Nell'Elab. M "Studio polveri" il proponente dichiara che l'impianto è stato autorizzato "in data 30.11.2005, a seguito della Concessione Edilizia n. 3554/05, rilasciata dall'Amministrazione Comunale di Cavaglià per la "Realizzazione di un impianto di lavorazione inerti con annessi box prefabbricati ad uso uffici e servizi ed una pesa per autoveicoli". L'Organo Tecnico osserva che anche in questo elaborato non sono valutate le emissioni diffuse determinate dall'impianto ma solo l'area di ampliamento, senza che siano considerate le fasi lavorative da terminare nell'area già autorizzata, le polveri emesse dall'impianto di lavorazione e dai cumuli di sabbie e ghiaie lavorate e in attesa di lavorazione. L'Organo Tecnico richiede che detta trattazione avvenga in sede di chiarimenti".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico con riferimento alle controdeduzioni della "Green Cave" S.r.l. alla "QUESTIONE n. 7" rimanda a quanto già annotato a proposito della "QUESTIONE n. 1".

TITOLO II – ALTERNATIVE

- a) **Descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni ed alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'"IPOTESI ZERO", adeguate al progetto proposto ed alle sue caratteristiche specifiche, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato.**

Lo S.I.A. analizza, di fatto, unicamente la c.d. "ipotesi zero".

L'Organo Tecnico ritiene di poter concordare con detto approccio, dal momento che l'istanza qui esaminata riguarda un rinnovo di autorizzazione già rilasciata, con completamento ed ampliamento. Circostanza, questa, che riduce la significatività di alternative localizzative e tecnologiche.

TITOLO III – DESCRIZIONE STATO ATTUALE

- a) **Descrizione aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) ed una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.**

L'Organo Tecnico rimanda a quanto trattato ai § precedenti del presente Titolo.

TITOLO IV – DESCRIZIONE FATTORI ART. 5 comma 1 lett. c)

- a) **Descrizione fattori specificati all'art. 5 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. potenzialmente soggetti ad impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – fauna e flora), al territorio (quale – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sottrazione del suolo), al suolo (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – erosione, diminuzione di materia organica, compattazione e impermeabilizzazione), dell'acqua (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all'aria, ai fattori climatici (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – emissioni di gas ad effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio nonché all'interazione tra questi vari fattori.**

L'Organo Tecnico rimanda a quanto trattato al successivo Titolo V lett. c), per le varie matrici ambientali.

TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO *(la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto)* **DOVUTI, TRA L'ALTRO:**

- a) **Costruzione ed esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione.**

L'Organo Tecnico rimanda a quanto trattato al § a) del precedente Titolo I.

- b) **Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse.**

L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 15.03.2023 e successive di aggiornamento, rilevò quanto segue:

“QUESTIONE n. 8 – Nell’Elab. I “Studio di Impatto Ambientale”, nell’Analisi floristica e dendrometrica sono stati eseguiti dei rilievi botanici e/o dendrometrici in punti di rilievo situati dalla parte opposta del bosco rispetto a dove, nel sopralluogo del 15.03. u.s., l’Organo Tecnico ha identificato gli esemplari più imponenti di quercus spp. A tal proposito l’Organo Tecnico richiede che il proponente, in sede di chiarimenti, per permettere la corretta valutazione degli impatti e l’eventuale ricalcolo con maggiore precisione dell’importo della compensazione (art. 19, comma 10, della L.R. 4/2009), proceda a compiere rilievi esaustivi?”.

Nella riunione odierna, l’Organo Tecnico ritiene che il proponente, con i chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, abbia operato le trattazioni richieste, superando la criticità.

Con riferimento a quanto osservato dal “Movimento Valledora” nelle proprie memorie scritte circa l’“area boscata”, l’Organo Tecnico fa presente al predetto che, per legge (cfr. art. 19, comma 6 L.R. n. 4/2009), chi effettua l’esbosco ha facoltà di scegliere la tipologia della compensazione da effettuare.

Inoltre:

“QUESTIONE n. 9 – Facendo proprio quanto osservato dal “Movimento Valledora” nelle proprie memorie scritte circa il tema “Agricoltura”, l’Organo Tecnico rileva che nella documentazione presentata in allegato all’istanza qui istruita non si rinvenivano valutazioni sugli attuali utilizzi agrari dell’area destinata all’ampliamento e sull’eventuale utilizzo di queste superfici per la coltivazione di produzioni con marchi I.G.P., D.O.P., ecc... Per tale ragione la “Green Cave” S.r.l., in sede di integrazioni, dovrà procedere ad approfondimenti in tal senso”.

Nella riunione odierna, l’Organo Tecnico dà atto che il proponente, con i chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, ha operato le trattazioni richieste, superando la criticità.

- c) **Emissione d’inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.**

Matrice ambientale “ACQUE (superficiali e sotterranee)”:

L’Organo Tecnico, nella precedente riunione del 15.03.2023 e successive di aggiornamento, rilevò quanto segue:

“QUESTIONE n. 10 - In merito alla rispondenza della richiesta rispetto a quanto previsto da norme di pianificazione di settore, l’Organo Tecnico rileva che l’insediamento di cui al progetto qui istruito ricade in area di ricarica dell’acquifero profondo, ai sensi della D.G.R. n. 12-6441 del 02.02.2018 ma che, nell’Elab. I “Studio di Impatto Ambientale”, la “Green Cave” S.r.l. ha ommesso la valutazione di quest’aspetto non secondario.

In particolare l’Organo Tecnico fa presente che i Permessi di Costruire n. 3554/05, n. 3608/06 e n. 3769/08 rilasciati dal Comune di Cavaglià prevedevano l’installazione di un distributore di gasolio e la realizzazione di una tettoia a protezione della piazzola di rifornimento. Risulta quindi necessario che la “Green Cave” S.r.l. determini il valore dell’indice di rischio per le attività che impiegano o detengono sostanze a ricaduta ambientale tra le quali è annoverabile il Gasolio, sostanza classificata pericolosa per l’ambiente acquatico (H411 Aquatic).

La presenza della suddetta sostanza, ai sensi della D.G.R. citata più sopra, implica la verifica del grado di tossicità:

- o *EI Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta I o di tossicità cronica I;*

o E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2.

In funzione della quantità e della relativa tipologia delle sostanze che possono essere presenti in qualsiasi momento nell'attività produttiva considerata, il proponente dovrà determinare l'indice "I" indicato nella citata D.G.R.:

$$I = q \text{ E1}/\text{QE1} + q \text{ E2}/\text{QE2}$$

ia dove:

- o qE1 e la somma delle quantità massime che può essere presente in qualsiasi momento di sostanze pericolose appartenenti alla categoria "E1";
- o QE1 e la quantità limite indicata nella colonna 2 della parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs.105/2015 per la categoria "E1" ed è pari a 100 tonn;
- o qE2 e la somma delle quantità massime che può essere presente in qualsiasi momento di sostanze pericolose appartenenti alla categoria "E2";
- o QE2 e la quantità limite indicata nella colonna 2 della parte 1 dell'Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015 per la categoria "E2" ed è pari a 200 tonn.

In funzione dell'indice "I" calcolato, la D.G.R. di cui trattasi prevede le prescrizioni da assegnare ed i divieti da imporre. In particolare, per gli impianti esistenti, la Deliberazione di cui sopra prevede quanto segue:

1. Attività con indice "I" maggiore o uguale a 1:

Per le attività esistenti con indice I maggiore o uguale a 1, non è ammesso l'incremento dell'indice ma può essere modificata la combinazione delle sostanze che contribuiscono alla determinazione del suo valore. All'atto del primo aggiornamento dei titoli abilitativi (edilizi o ambientali) l'Autorità Competente richiede al gestore dell'attività di comunicare il valore dell'indice "I", che non potrà essere successivamente modificato;

2. Attività con indice "I" maggiore o uguale a 0,20 e minore di 1,00:

Sono ammesse le modifiche o le trasformazioni di attività esistenti solo se il valore dell'indice "I" risulta inferiore a 1 e a condizione che le stesse siano subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al punto 3 della D.G.R. (Disposizioni di prevenzione di competenza del gestore).

L'Organo Tecnico richiede conseguentemente che la "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, proceda alla **determinazione dell'indice "I" sopradescritto**, al fine di consentire le valutazioni previste dalla D.G.R. sopraccitata".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico dà atto che il proponente, con i chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, ha operato le trattazioni richieste, superando la criticità per ogni punto e sottopunto della "QUESTIONE" surriportata.

Con riferimento a quanto osservato dal "Movimento Valledora" nelle proprie memorie scritte circa la "Falda di acqua sottostante", l'Organo Tecnico fa presente che gli impatti sulle acque sotterranee sono, di consueto, oggetto di attenta valutazione da parte dell'Organo Tecnico medesimo e degli altri soggetti a ciò competenti coinvolti nella Conferenza dei Servizi. In tale ottica va rilevato che agli impatti producibili – in ogni caso con durata limitata - nella fase "con scavi in corso", è possibile fare fronte con i già previsti (ad opera del proponente) interventi di messa in sicurezza e riduzione dei rischi di incidenti.

Inoltre:

"QUESTIONE n. 11 – L'Organo Tecnico prende atto che il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sui piani di cava prevede il collettamento mediante un sistema di canalette ed il successivo convogliamento presso un bacino di raccolta (impermeabilizzato con limo) ubicato nell'angolo Sud Est della cava.

L'Organo Tecnico richiede che la "Green Cave" S.r.l. fornisca, in sede di chiarimenti, i seguenti approfondimenti:

- a) circa il dimensionamento delle opere di gestione delle acque superficiali, al fine del corretto dimensionamento del sistema delle stesse, dovrà essere aggiornato il dataset dei valori meteorici (alla serie 1990-2021) ed i calcoli correlati con riferimento al sito istituzionale http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-meteorologica.html;

- b) dovranno essere esplicitati i calcoli per il dimensionamento del bacino di raccolta acque in relazione alla nuova geometria oggetto di richiesta di concessione (ampliamento). Dovranno essere definite l'eventuale necessità di prevedere uno scarico del bacino e le modalità per la gestione di eventuali situazioni di "troppo pieno". Dovrà essere chiarito il destino di tale opera al termine delle attività di scavo autorizzate;
- c) dovranno essere esplicitati i calcoli per il dimensionamento del sistema di canalette per il collettamento delle acque meteoriche nell'area oggetto di ampliamento e valutato l'effettivo convogliamento nel bacino di raccolta acque. Viste le ampie dimensioni dell'area di ampliamento dovrà essere valutata la possibilità di inserire una canaletta di raccolta acque nella parte centrale del fondo;
- d) posto che, al termine della concessione di scavo, qualora fosse previsto il mantenimento in funzione dell'impianto di frantumazione, dovranno essere forniti dettagli circa la gestione delle acque di lavorazione e delle acque di dilavamento delle superfici di lavoro, curando l'attuazione delle opportune misure di depurazione. In relazione alla FASE 6-Ampliamento della Tavola 7 "Planimetria - fasi di coltivazione e recupero ambientale", che prevede il recupero delle vasche di sedimentazione limi, dovrà essere chiarito il destino dei limi generati dall'attività di impianto".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, in relazione ai chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, osserva quanto segue:

Con riferimento alle lettere "A", "B" e "C", l'Organo Tecnico osserva che, in relazione al sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche, la "Green Cave" S.r.l. ha presentato un chiarimento circa il dimensionamento del bacino di raccolta in relazione alla geometria dell'area di cava ed in relazione alla pioggia di progetto valutata aggiornando la serie storica (1994-2020). Nel merito l'Organo Tecnico rileva che, come affermato dal proponente, detto bacino non prevede un punto di scarico e risulta impermeabilizzato. Alla luce di detto rilievo, al fine di considerare adeguati i calcoli per il dimensionamento, dovrebbe trovarsi nella condizione di vuoto al momento dell'evento meteorico: situazione che difficilmente potrà realizzarsi, date le caratteristiche tecniche del medesimo. Nella documentazione integrativa non vengono chiarite le modalità per la gestione di eventuali eventi di "troppo pieno" del bacino di raccolta acque e non viene specificato il destino di tale opera al termine delle attività di scavo autorizzate. Inoltre, il proponente non fornisce evidenze circa l'effettivo convogliamento al bacino di raccolta delle acque meteoriche collettate presso l'area oggetto di ampliamento e circa la possibilità di inserire una canaletta di raccolta acque nella parte centrale del fondo. In relazione alla gestione delle acque meteoriche, al proponente saranno richieste delucidazioni in sede di Conferenza dei Servizi.

In ogni caso l'Organo Tecnico richiede comunque che siano formalizzate, in proposito, al proponente le seguenti **PRESCRIZIONI**:

"La "Green Cave" S.r.l.:

- a) dovrà assicurare la corretta gestione delle acque meteoriche anche in condizioni di eventi estremi;
- b) il sistema di raccolta delle acque superficiali (canalette e bacino) dovrà sempre trovarsi in condizioni di massima efficienza;
- c) dovrà essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito di precipitazioni abbondanti;
- d) al fine di assicurare la capienza di progetto dovrà effettuare periodicamente lo svuotamento dei sedimenti.

Con riferimento al punto "D", in merito al previsto mantenimento in funzione dell'impianto di frantumazione, si evidenzia che gli impianti di lavorazione non potranno permanere al termine della coltivazione della cava (Cfr. questione 3).

L'Organo Tecnico richiede inoltre l'assegnazione della seguente **PRESCRIZIONE**: "I monitoraggi attualmente in corso circa la soggiacenza della falda e la qualità delle acque sotterranee dovranno proseguire per tutto il periodo di coltivazione della cava, le risultanze dei rilievi dovranno essere inviati all'A.R.P.A., al Comune e alla Provincia di Biella contestualmente alla Relazione Annuale prevista per il mese di Aprile".

Matrice ambientale "ATMOSFERA":

L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 15.03.2023 e successive di aggiornamento, rilevò quanto segue:

***QUESTIONE n. 12** - Sulla base di quanto riportato nell'elaborato M - "Studio polveri" datato novembre 2022 l'Organo Tecnico apprende che i macchinari utilizzati in cava saranno pale gommate, escavatori, ruspe e camion di cava.*

E' inoltre presente un impianto fisso di selezione, lavaggio e lavorazione del materiale estratto.

Il traffico di autocarri all'interno dell'area di cava, per il trasporto del materiale dalla zona di coltivazione al frantoio, è stimato in 5 autocarri/h mentre, il traffico indotto per la commercializzazione dei prodotti, è stimato in 9 mezzi/h.

Tutto ciò premesso, l'Organo Tecnico, per una corretta valutazione del potenziale impatto sulla matrice ambientale "Atmosfera", richiede che la "Green Cave" S.r.l., in sede di chiarimenti, provveda a:

- A. fornire una stima delle emissioni prodotte dall'impianto fisso di selezione, lavaggio e lavorazione del materiale estratto;*
- B. quantificare il numero dei cumuli potenzialmente presenti in cava e, qualora necessario, aggiornare il rateo emissivo calcolato;*
- C. correggere i calcoli effettuati per la stima del rateo emissivo per formazione e stoccaggio dei cumuli. Dal controllo dei calcoli all'Organo Tecnico risulta infatti che il valore del parametro "M" (contenuto percentuale di umidità) sia stato applicato in modo errato, inoltre l'unità di misura per il fattore di emissione non sia corretta. A tal fine va tenuto presente che il parametro "M" deve essere utilizzato in valore assoluto, ossia 4,8% e pertanto inserito nella formula come 4,8 e non come 0.048 come invece riportato nei calcoli effettuati dalla "Green Cave" S.r.l.;*
- D. correggere i calcoli effettuati per la stima delle polveri prodotte dal passaggio dei mezzi sulle strade sterrate di cantiere, il calcolo eseguito per la valutazione delle polveri prodotte dal passaggio dei mezzi sulle strade sterrate di cantiere presenta un errore, il rateo emissivo ottenuto risulta infatti molto inferiore a quello potenziale. Dalla verifica del calcolo risulta che il valore del parametro "s" (contenuto in limo del suolo in percentuale in massa) non è stato utilizzato in maniera corretta. In analogia al caso di cui al punto precedente, va tenuto presente che il dato deve essere utilizzato come valore assoluto quindi come 8.3 e non 0.083;*
- E. verificare la similitudine delle condizioni meteorologiche ed emissive del sito in analisi rispetto a quelle che hanno portato alla definizione delle soglie emissive presenti nelle Linee Guida Toscane;*
- F. produrre un'analisi anemologica del sito, al fine di identificare l'area di maggior ricaduta sottovento degli inquinanti, attraverso i dati della stazione meteorologica ritenuta più rappresentativa del sito in analisi e presentazione della relativa rosa dei venti;*

Il proponente era quindi chiamato, in sede di chiarimenti, ad ottemperare a ciascuna delle richieste contenute nei punti dell'elenco qui sopra riportato".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, con riferimento ai chiarimenti consegnati in data 09.08.2023, ed in particolare all'elaborato M -"Studio Polveri", luglio 2023, osserva quanto segue:

Con riferimento alla lettera "A", la valutazione dell'emissioni prodotte dall'impianto fisso di lavorazione del materiale estratto non è stata eseguita, in quanto il Proponente dichiara che l'impianto garantisce l'assenza di emissioni di polveri. Le emissioni prodotte dal caricamento del mezzo in uscita dall'impianto sono state equiparate a quelle prodotte dall'attività di estrazione e carico del materiale su autocarro, detto valore non viene riportato negli elaborati di progetto. Le emissioni prodotte dal passaggio dei mezzi in uscita ed entrata dalla cava sono state considerate nulle o poco significative in quanto la strada di accesso al sito è pavimentata ed il piazzale di manovra risulta dotato di sistemi di bagnatura automatici.

Con riferimento alla lettera "B", la quantificazione del rateo emissivo prodotto dall'erosione del vento sui cumuli presenti in cava non è stata eseguita. Circa i cumuli di terreno agrario il proponente ritiene che siano da considerare privi di emissioni in quanto presentano un'umidità superiore al 10% e verranno inerbiti. L'Organo Tecnico osserva che nella precedente disamina (del Marzo 2023) tale sorgente emissiva era stata valutata.

Con riferimento alle lettere “C”+“D”, circa la correzione dei calcoli effettuati per la valutazione del rateo emissivo prodotto dalla formazione e stoccaggio dei cumuli e per la stima delle polveri prodotte dal passaggio dei mezzi sulle strade di cantiere, le integrazioni risultano presentate in maniera confusa ed inoltre la stima delle polveri è stata completamente rivista adottando un approccio diverso rispetto allo studio elaborato nella prima fase del procedimento.

Per ognuna delle 9 fasi di progetto è stato calcolato il rateo emissivo delle singole attività, sommando le emissioni generate dallo scavo e dal ripristino in quanto talvolta realizzati contemporaneamente. Per ogni step operativo, il proponente ha dichiarato che le emissioni risultano sempre inferiori ai limiti consigliati.

L'Organo Tecnico osserva che tale considerazione non risulta al momento verificabile, in quanto il rateo emissivo complessivo non è stato indicato nella Relazione di Progetto ed inoltre non sono stati esplicitati i limiti di riferimento.

I recettori sensibili, prossimi al sito, risultano essere ubicati a 50 -100 m dal confine dell'area di cava in direzione Ovest. Per ogni fase lavorativa la “Green Cave” S.r.l. ha elaborato il *buffer* di ricaduta centrato sull'attività estrattiva e sulla viabilità, ritenute – rispettivamente - le sorgenti emissive più significative.

Considerando che l'operazione più critica per l'emissione delle polveri è stata individuata nel passaggio dei mezzi sulle strade sterrate di cantiere, il proponente ha previsto di effettuare una bagnatura periodica delle piste con l'applicazione di 5 l/m² ogni 5 ore di attività.

Con riferimento alla lettera “E”, è stata verificata la similitudine delle condizioni meteorologiche ed emissive del sito in analisi rispetto a quelle che hanno portato alla definizione delle soglie emissive presenti nelle Linee Guida della Regione Toscana.

Con riferimento alla lettera “F”, sono state presentate le rose del vento elaborate con i dati delle stazioni meteorologiche più prossime all'area di intervento: Piverone, Massazza, Vercelli. Dall'elaborazione complessiva dei tre siti la direzione prevalente del vento risulta essere dal quadrante nord occidentale.

Sulla base delle osservazioni effettuate L'Organo Tecnico ritiene che la documentazione fornita non sia sufficientemente esaustiva per poter escludere un impatto negativo sulla qualità dell'aria. Considerando che il territorio in cui ricade l'attività presenta già numerose pressioni a carico della matrice atmosfera (cave, discariche, polo industriale, etc.) l'Organo Tecnico fa presente che qualsiasi apporto di inquinanti deve essere valutato in maniera critica, in un quadro di interventi complessivi, finalizzato al mantenimento/miglioramento dello stato della matrice.

Al fine di contenere gli effetti negativi sulla matrice l'Organo Tecnico richiede la formulazione delle seguenti **PRESCRIZIONI**:

- a. “l'abbattimento delle polveri aero-disperse dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica delle piste e dei piazzali di cava, attraverso l'utilizzo di impianti fissi o mobili da collocare lungo tutta la viabilità del sito”;
- b. “come da progetto, l'impianto di frantumazione inerti dovrà essere dotato di idonei sistemi di abbattimento delle polveri”;
- c. “il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale dovrà essere garantito mediante copertura con telone dei carichi”;
- d. “dovrà essere tenuta idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito”;
- e. “dovranno essere pulite le ruote dei veicoli in uscita dalle aree di cava prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria”;
- f. “dovrà essere evitata l'escavazione e movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso”;
- g. “per le giornate particolarmente secche e ventose dovranno essere previste operazioni di bagnatura dei cumuli di materiale scoperto. Ciò al fine di limitare la diffusione di polveri, mantenendo un tasso ottimale di umidità del terreno”;
- h. “tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CEE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria”.

L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 15.03.2023 e successive di aggiornamento, diede inoltre atto che i riscontri del proponente alle richieste della qui sopra riportata “QUESTIONE n. 12” sarebbero risultati altresì utili a soddisfare i rilievi formulati, su questo argomento, dal “Movimento Valledora” nelle proprie memorie scritte.

Matrice ambientale "CLIMA":

L'Organo Tecnico rimanda a quanto trattato alla precedente matrice ambientale.

Matrice ambientale "RUMORE":

L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 15.03.2023 e successive di aggiornamento, rilevò quanto segue:

"QUESTIONE n. 13 - Avuto altresì conto di quanto osservato dal "Movimento Valledora" nelle proprie memorie scritte circa la matrice ambientale qui considerata, l'Organo Tecnico ha provveduto ad analizzare l'elaborato G - "Valutazione di impatto acustico" (datato "Novembre 2022" e redatto dalla "Sinergos" S.r.l. per mano del tecnico competente in acustica P.I. Daniele Scioratto [n. iscrizione ENTECA 4917]), rilevando le seguenti criticità, che dovranno essere appianate dalla "Green Cave" S.r.l. in sede di chiarimenti:

- a) circa i livelli rumore ante operam la "Green Cave" S.r.l. ha correttamente effettuato misurazioni sia con le attività di cava nelle attuali condizioni di sfruttamento del sito (rumore ambientale) sia con l'attività ferma (rumore residuo). Emergono tuttavia alcune perplessità relativamente agli esiti delle rilevazioni fonometriche, legate al fatto che, in qualche occasione, i livelli di rumore residuo risulterebbero superiori ai livelli riscontrati con la cava operativa. Confrontando infatti i dati riportati nelle tabelle (cfr. pag. 18-22 elaborato "G") con i report delle misure, emergono alcuni aspetti da verificare e/o meglio giustificare (discordanza dei livelli, identificazione degli eventi più significativi occorsi durante le misure, eventuali mascherature di eventi anomali ecc). L'Organo Tecnico evidenzia inoltre che nel calcolo del livello differenziale (tabelle pag. 22 e pag. 25, elaborato "G") i due parametri sono invertiti (residuo meno ambientale anziché ambientale meno residuo);
- b) in merito al calcolo previsionale livelli rumore dovuti all'opera, l'Organo Tecnico rileva l'assenza di informazioni di dettaglio circa la modellizzazione effettuata (modello utilizzato, dati di input, tipo di calcolo ecc.). Le tabelle di pagina 25, elaborato "G" devono essere meglio esplicitate; in particolare deve essere definito il contributo specifico della sorgente in esame: non è infatti chiaro se i dati relativi al rumore ambientale sono riferiti al solo contributo della cava o sono il risultato della somma tra il contributo della cava ed il rumore residuo (nel qual caso i valori riportati non sono completamente coerenti). Mancano informazioni riguardanti lo scenario simulato che porta ai risultati della tabella di pagina 25, elaborato "G" (a pagina 24 si afferma che la simulazione previsionale delle attività è stata condotta facendo variare la posizione delle sorgenti di rumore lungo il perimetro di scavo richiesto in autorizzazione, ma non è chiaro con quale modalità sia stata effettuata). La tavola allegata di pagina 75, elaborato "G" che sembrerebbe riportare le mappe con i risultati delle simulazioni effettuate per le varie fasi di coltivazione della cava, risulta eccessivamente condensata e pressoché illeggibile. L'Organo Tecnico richiede l'inserimento di mappe di maggior dettaglio e con migliore risoluzione;
- c) in merito all'incremento dei livelli dovuti a traffico veicolare, nella Relazione (paragrafo 8.6 pag. 16, elaborato "G") la "Green Cave" S.r.l. non chiarisce se l'ampliamento possa determinare un aumento dei flussi di mezzi pesanti da e verso la cava. L'Organo Tecnico richiede al proponente di dettagliare tale aspetto in conformità a quanto asserito in altri elaborati di progetto (cfr. Elaborato A - Relazione Tecnica di progetto; elaborato M - "Studio polveri");
- d) infine, circa la descrizione dei provvedimenti tecnici di mitigazione, la "Green Cave" S.r.l. indica, quale misura di mitigazione, l'interposizione di dune di altezza pari a circa 3 m con funzione di barriera acustica tra l'area di cava ed i ricettori. Tale soluzione potrebbe essere sufficiente a schermare le emissioni sonore derivanti dalle fasi di coltivazione della cava, in particolare nei periodi iniziali in cui i mezzi operano alla quota del piano campagna. Tuttavia tale aspetto risulta da rivalutarsi compiutamente a seguito dei chiarimenti che la "Green Cave" S.r.l. produrrà a riscontro delle criticità segnalate dall'Organo Tecnico.

La "Green Cave" S.r.l. dovrà fornire, in sede di chiarimenti, riscontro alle criticità segnalate a ciascuno dei rimanenti sopra elencati punti".

L'Organo Tecnico, con riferimento ai chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, ed in particolare all'elaborato G bis- "Integrazioni impatto acustico" - Luglio 2023, osserva quanto segue:

Con riferimento alla lettera "A", la "Green Cave" S.r.l. ha fornito sufficiente riscontro all'osservazione relativa alle discrepanze dei valori acustici presentati, tuttavia, nel calcolo dei livelli differenziali i due parametri (ambientale e residuo) continuano ad essere invertiti.

Con riferimento alle lettere "B"+"D", la "Green Cave" S.r.l. ha fornito nel complesso un riscontro sufficiente alle osservazioni formulate. L'Organo Tecnico osserva la mancanza di alcuni dettagli relativi ai parametri di calcolo impostati nella modellizzazione. La modellizzazione è stata condotta implementando nel modello la duna di mitigazione, di altezza pari a circa 3 m. Dai risultati dei calcoli la duna sembra sufficiente a garantire il rispetto dei limiti di legge ai ricettori.

Con riferimento alla lettera "C", la "Green Cave" S.r.l. ha chiarito i flussi di traffico pesante in uscita dalla cava e la loro distribuzione lungo le principali arterie limitrofe all'impianto, sia nella configurazione autorizzata che di progetto (nell'ipotesi sono stati implementati anche i volumi di traffico provenienti dalla vicina cava di Cascina Valchiesa). E' stata inoltre allegata la modellizzazione acustica (mancano anche in questo caso i parametri completi) simulando l'impatto del traffico indotto, ma limitatamente all'area di cava ed ai primi tratti di strada Valledora, rispettivamente in direzione della S.P. 593 e di via Abate Bertone. I flussi indicati evidenziano, rispetto alla situazione attualmente autorizzata, un incremento del numero di mezzi in uscita di circa 2 veicoli/h (circa 4 considerando entrambe le direzioni), mentre per le singole direttrici principali le variazioni in positivo o negativo sono mediamente di circa 1 mezzo/h o anche inferiori. Il tratto di strada maggiormente impattato risulterebbe quello della S.P. 593 interessato dal transito dei mezzi da e per la vicina cava di Cascina Valchiesa che comunque non attraversa centri abitati.

In relazione a quanto oggetto della presente "QUESTIONE", l'Organo Tecnico richiede comunque la assegnazione delle seguenti **PRESCRIZIONI**:

- a) "Per tutte le fasi di coltivazione deve essere mantenuta una duna di altezza pari ad almeno 3 metri (o soluzione alternativa di prestazioni acustiche pari o superiori) che funga da barriera acustica tra le sorgenti ed i ricettori";
- b) "Per ciascuna delle fasi analizzate nello studio, dovrà essere svolta una campagna di monitoraggio acustico volta a verificare l'effettiva conformità delle emissioni sonore ai limiti di legge. La verifica dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'avvio delle operazioni della fase in oggetto. Copia della relazione tecnica contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa all'A.R.P.A. Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est";
- c) "Compatibilmente con le esigenze operative, si richiede che i mezzi d'opera ed i mezzi di trasporto tengano i motori spenti quando in sosta";
- d) "In caso di sostanziali modifiche delle attrezzature impiegate e/o delle modalità di gestione della cava, la valutazione di impatto acustico dovrà essere aggiornata".

Matrice ambientale "VIABILITA'":

L'Organo Tecnico osserva che un flusso medio di mezzi in transito dall'uscita della cava pari a 9 mezzi/ora non appare verosimilmente in condizione di modificare il carico attuale sulla viabilità.

Con riferimento a quanto osservato dal "Movimento Valledora" nelle proprie memorie scritte circa la matrice qui esaminata, l'Organo Tecnico segnala che la definizione delle modalità di circolazione dei veicoli nella strada che percorre il centro di Cavaglià, trattandosi di centro abitato e di norme relative al Codice della Strada, compete al Comune di Cavaglià, attraverso l'adozione di ordinanze sindacali che possono limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, ma non di veicoli di specifica proprietà.

Matrice ambientale "PAESAGGIO"

Con riferimento a quanto osservato dal "Movimento Valledora" nelle proprie memorie scritte circa la matrice qui esaminata, l'Organo Tecnico, per la valutazione degli impatti derivati dal cumulo con

gli altri progetti esistenti o autorizzati, rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo e), in termini di richiesta di approfondimenti integrativi.

In merito alla valenza paesaggistica dell'area, determinata dal suo riconoscimento come "A.V.A. - Aree private di valore ambientale e paesaggistico" dal Piano Regolatore Comunale di Cavaglià, l'Organo Tecnico fa presente che questa destinazione d'uso non è mai stata vigente. Essa infatti fu elaborata nel Progetto **Preliminare** di Variante Generale approvato dal Comune con D.C.C. 17/2021 ma successivamente stralciata con la successiva adozione della Proposta Tecnica del Progetto **Definitivo** di Variante Generale.

Matrice ambientale "BIODIVERSITÀ"

L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 15.03.2023 e successive di aggiornamento, rilevò quanto segue:

"QUESTIONE n. 14 - L'Organo Tecnico fa presente che, anche con riguardo al presente procedimento, rimangono attuali le prescrizioni (integrative/correttive) contenute nella Determinazione Dirigenziale Prov. di Biella n. 1430 del 21.09.22, adottata a seguito della verifica di ottemperanza condotta dall'A.R.P.A. Alla luce di tale presupposto, l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. che, in sede di chiarimenti, provveda a quanto segue:

- A) *presentare una relazione sullo stato dei recuperi eseguiti in relazione al cronoprogramma del progetto autorizzato e in risposta alle prescrizioni integrative-correttive di cui alla D.D. n.1430/2022 succitata;*
- B) *nelle aree oggetto di ripristino poste a sud Est in prossimità del bacino di raccolta acque meteoriche, l'Organo Tecnico chiede di garantire il mantenimento del numero di esemplari previsti da progetto ("la superficie da piantumare è stata quantificata in 1800 m2 per un totale di 134 esemplari", pag.37 elaborato D-"Relazione Agronomica", 2007), il risarcimento delle fallanze e, per motivi fitosanitari, di stralciare l'impiego di Frassino (*Fraxinus excelsior*);*
- C) *circa le scarpate di fronte alle vasche di deposito limi, l'Organo Tecnico invita il proponente a riconsiderare il progetto di recupero, tenendo presente le seguenti indicazioni:*
 - i) *riportare in maniera omogenea su tutta la superficie delle scarpate 15 cm di limo e 20 cm il terreno vegetale;*
 - ii) *realizzare delle buche da impianto disposte a sesto regolare adeguatamente dimensionate (40 x 40 x 40 cm) da riempire con terreno vegetale;*
 - iii) *mettere a dimora specie rustiche e adattabili come Salicone, Pioppo tremulo, Betulla, Nocciolo, Biancospino, prevedendo una densità di impianto non inferiore a 1200 piante/ha;*
 - iv) *inerbire le aree lasciate libere dalla piantumazione (cfr punti successivi).*
- D) *con riguardo alla vasca deposito limi, poiché la situazione in essere si è prodotta anche grazie al forte afflusso di acqua dovuto al trasferimento del limo di riempimento e tenuto in conto che tale afflusso non sarà più garantito in condizioni normali, l'Organo Tecnico richiede al proponente di garantire la verifica dell'evoluzione della condizione della vegetazione. In caso di segnali di rallentamento della diffusione della vegetazione o di detrimento, la "Green Cave" S.r.l. dovrà prevedere nell'attività di monitoraggio la verifica dell'evoluzione del ripristino, apportando i necessari adeguamenti da condividere con l'autorità di controllo e l'A.R.P.A.) In ogni caso, l'Organo Tecnico richiede che il proponente garantisca la verifica dell'evoluzione della vegetazione, includendo il controllo della presenza di eventuali specie esotiche (attualmente apparentemente assenti), in modo da assicurarne il totale contrasto;*
- E) *con riguardo alle scarpate ad Ovest del campo fotovoltaico l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di riconsiderare la composizione del miscuglio utilizzato per l'inerbimento, selezionando specie più idonee e competitive, al fine di evitare dinamiche evolutive rapide e naturali che portano alla dominanza di arbusteti o finanche di robinieti;*
- F) *con riguardo alle aree a prato l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di prevedere la semina di foraggio composto da specie caratterizzate da ciclo produttivo che ben si adatti alla gestione delle specie esotiche. Dovranno essere previsti sfalci finalizzati a limitare la diffusione delle alloctone.);*
- G) *preso atto della previsione di mantenere ampie aree a prato, l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di presentare un piano di gestione e rimozione delle specie esotiche, in particolare per quanto attiene le entità maggiormente problematiche. Tale piano dovrà*

essere trasmesso all'A.R.P.A., ed essere corredato dalla caratterizzazione della flora alloctona attualmente presente all'interno del sito, in conformità con quanto previsto, per l'ambito 2, dal protocollo di monitoraggio delle specie vegetali esotiche consultabile sul sito web della Regione Piemonte:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'applicazione dei corretti criteri di rimozione, specifici per ogni tipologia di specie rilevata, e nella gestione dei residui vegetali, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare l'ulteriore diffusione delle entità oggetto di intervento.

La "Green Cave" S.r.l. dovrà fornire, in sede di chiarimenti, riscontro a ciascuno dei sopra elencati rilievi".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico, con riferimento ai chiarimenti consegnati in data 09.08.2023 citati in premessa, osserva quanto segue:

con riferimento alla lettera "A", la "Green Cave" S.r.l. dichiara di presentare, annualmente, una "Relazione sullo Stato dei Recuperi Ambientali" e allega l'ultima "Relazione" redatta in data 30.04.2023, in cui descrive gli interventi ad oggi eseguiti nei diversi settori in cui è stata suddivisa l'area di cava e presenta un generico elenco di attività da eseguire nell'anno corrente.

L'Organo Tecnico osserva che detta Relazione non risulta essere esaustiva. Essa avrebbe infatti dovuto descrivere puntualmente ciò che è stato fatto in relazione al progetto approvato, con riferimento sia al cronoprogramma dei lavori, sia alle modalità di recupero previste. Inoltre, le attività da eseguire nell'anno corrente non risultano dettagliate e riferite ai diversi settori dell'area di cava.

L'Organo Tecnico osserva che, nei nuovi elaborati grafici del progetto (cfr. Tav.10 "Planimetria finale-recupero ambientale" del Luglio 2023 e Tav. 07-"Planimetria - fasi di coltivazione e recupero ambientale" del Luglio 2023.) sono indicate come aree recuperate delle scarpate unicamente inerbite, mentre, secondo il progetto approvato, le stesse avrebbero dovuto essere piantumate.

L'Organo Tecnico osserva che la Tav.10 "Planimetria finale-recupero ambientale" del Luglio 2023 e la Tav.15-"Planimetria e sezione seconda ipotesi recupero ambientale" del Luglio 2023, non risultano coerenti circa gli interventi da attuare sia nelle aree circostanti le vasche di deposito limi sia sul fondo delle vasche stesse. (Cfr Questione 2).

A tale proposito l'Organo Tecnico richiede che sia assegnata la seguente **PRESCRIZIONE**: "Dovrà essere presentata alla Provincia e all'A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, entro 60 gg. dal rilascio dell'autorizzazione, apposita Relazione, inerente lo stato di fatto degli interventi di recupero ambientale eseguiti in relazione al progetto approvato, con riferimento sia al cronoprogramma dei lavori (coerenza con le fasi di lavoro previste in progetto) sia alle modalità di recupero ambientale aggiornate (tipologia di recupero, densità di impianto, specie e numero degli esemplari per specie)".

Con riferimento ai ripristini ambientali eseguiti sulle scarpate, visto che le finalità di un recupero ambientale dovrebbero essere quelle d'assestare e accelerare le dinamiche naturali e avuto conto della localizzazione del sito estrattivo, sarebbe opportuno prevedere almeno il rimboschimento delle scarpate con specie arboree/arbustive pioniere. Soluzione questa, che, sul lungo periodo, sarebbe anche più efficace in termini di protezione del suolo dall'erosione e che offrirebbe maggiori garanzie rispetto al rischio di un'evoluzione di cenosi indesiderate.

La previsione di lasciare aree alla libera evoluzione (con riferimento a quanto indicato in planimetria per le aree circostanti le vasche limi) per l'A.R.P.A., componente del Nucleo Fisso dell'Organo Tecnico Provinciale, non è ammissibile, in quanto è virtualmente certo l'insediamento di comunità ruderali ricche di specie alloctone, come facilmente verificabile in contesti analoghi.

In merito alle modalità di impianto, l'A.R.P.A. osserva che, in precedente proprio contributo, intendeva proporre una densità di impianto non inferiore a 1200 piante/ha per le arboree e 800 piante/ha arbustive e non 1200 buche da impianto come inteso invece dal proponente.

In relazione a quanto oggetto della presente "QUESTIONE", l'Organo Tecnico richiede comunque la assegnazione delle seguenti **PRESCRIZIONI**:

- a) “Con riferimento a quanto richiamato nella precedente “QUESTIONE n. 3”, tutte le aree di cava comprese quelle utilizzate per l’attività di lavorazione del materiale estratto dovranno essere correttamente recuperate”;
- b) “Per il recupero di tutte le scarpate (dell’attuale area in concessione e dell’area di ampliamento) dovrà essere prevista la piantumazione con una disposizione naturaliforme di alberi e arbusti di tipo rustico a rapido accrescimento di specie analoghe a quelle nate spontaneamente presso l’area di cava (Salicome, Pioppo nero, Betulla, Ciliegio selvatico, Nocciolo, Biancospino) prevedendo una densità di impianto non inferiore a 1200 piante/ha per le componenti arboree e 800 piante/ha per le componenti arbustive, in coerenza con quanto già previsto nel progetto specifico approvato”;
- c) “Per l’inerbimento al piede della piantumazione:
 - i. dovrà essere previsto un idoneo miscuglio contenente graminacee e leguminose di facile adattabilità a condizioni pedologiche difficili (in rapporto 70% graminacee e 30% leguminose);
 - ii. la composizione del miscuglio dovrà prevedere specie idonee e competitive, per evitare dinamiche evolutive che portino alla dominanza di specie esotiche indesiderate”;
- d) “Entro 60 gg. dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere trasmesso, alla Provincia ed all’A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, il progetto di recupero e i relativi elaborati grafici, adeguati alla nuova configurazione di recupero ambientale anche al fine di provvedere alla corretta quantificazione delle garanzie finanziarie”.

Con riferimento alla lettera “D”, circa la vasca deposito limi esaurita, l’A.R.P.A., componente del Nucleo Fisso dell’Organo Tecnico Provinciale rilevò, in occasione dell’ultimo sopralluogo istruttorio (Marzo 2023), che la cenosi naturale ed il relativo ecosistema a carattere igrofilo si sono mantenuti in buone condizioni rispetto al precedente sopralluogo (Maggio 2022). La predetta Agenzia osserva che è possibile mantenere quest’area umida; tuttavia la sua evoluzione dovrà essere costantemente monitorata, in relazione al fatto che l’afflusso di acque non sarà più garantito. La previsione progettuale di mantenere detta area allo stato attuale comporta una modifica del bilancio dei materiali per il recupero ambientale, come riportato nella nota alla Tabella di pag. 7 dell’elaborato integrativo apposito (cfr. “Elab. P-Relazione integrativa di risposta per punti” del Luglio 2023 a proposito della “QUESTIONE 2” lett. b).

In proposito l’Organo Tecnico richiede che sia assegnata la seguente **PRESCRIZIONE**: “Circa la vasca di deposito limi, poiché lo stato attuale si è determinato in conseguenza al forte afflusso di acqua dovuto al trasferimento del limo di riempimento e tenuto conto che tale afflusso non sarà più garantito in condizioni normali, dovrà essere assicurata la verifica dell’evoluzione della condizione della vegetazione, includendo il controllo dell’invasione o della presenza di eventuali specie esotiche, in modo da garantirne il totale contrasto. In caso di indizi di rallentamento della diffusione della vegetazione o di detrimento, dovrà essere proposta all’A.R.P.A. e alla Provincia di Biella una modalità di ripristino più idonea alla quale il proponente dovrà dare rapida attuazione”.

Con riferimento alle lettere “E”+“F”, circa la prospettata realizzazione di un prato sull’area di fondo scavo anche in considerazione della sua non trascurabile estensione, l’Organo Tecnico evidenzia che la formulazione del miscuglio proposto, tipicamente utilizzata per gli inerbimenti tecnici, determinerà la formazione di una cenosi molto povera dal punto di vista floristico. La soluzione proposta può essere accettata solo qualora vi sia la certezza della costante gestione nel tempo.

Con riferimento alla lettera “G”, la “Green Cave” S.r.l. richiama la prescrizione della D.D. n. 1430 del 21.09.2022 circa la redazione del piano di monitoraggio della flora alloctona, l’Organo Tecnico ritiene che tale monitoraggio debba proseguire anche per la fase di ampliamento dell’attività di cava in esame.

L’Organo Tecnico richiede, pertanto, che siano assegnate le seguenti **PRESCRIZIONI**:

- “Dovrà essere presentata, con frequenza annuale entro il 30 Aprile, una Relazione che illustri gli interventi di recupero ambientale realizzati nel corso dell’anno e contenga una previsione degli interventi di recupero ambientale da effettuarsi nel corso dell’anno successivo, con specifico riferimento alle previsioni del progetto approvato sia in termini qualitativi che quantitativi. Sono fatti salvi i casi in cui siano necessarie modifiche che dovranno comunque essere

concertate. Il consuntivo dovrà contenere informazioni in merito ai movimenti terra connessi al recupero morfologico del sito, alla ricostituzione del suolo/sottosuolo, agli interventi d'inerbimento e piantumazione, alle cure colturali eseguite e alle fallanze da risarcire nei 12 mesi successivi e alle modalità di conservazione del terreno di coltivo, in attesa del suo riutilizzo per le attività di recupero ambientale. I ripristini dovranno proseguire fino al raggiungimento dei risultati previsti. La Relazione dovrà poi essere trasmessa all'A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est e alla Provincia di Biella”;

- “La descrizione delle attività di manutenzione eseguite dovrà essere integrata con un paragrafo dedicato agli interventi di contenimento delle specie esotiche invasive, ai sensi della D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017, che consenta di individuare le specie trattate, gli interventi eseguiti, l'ubicazione dei nuclei (coordinate WGS84 UTM32) ed ogni altra informazione utile a verificarne l'efficacia negli anni. Il monitoraggio dovrà avere caratteristiche coerenti a quanto indicato nella procedura A.R.P.A. “Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)” (link: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.r.p._t185_rev01.pdf) e fornire i dati cartografici richiesti anche in formato vettoriale”;
- “Dovrà essere rispettato il cronoprogramma delle attività definito nell'ambito delle autorizzazioni rilasciate, con riferimento a ciascuna fase di progetto, in modo da garantire il progressivo recupero delle aree oggetto di coltivazione”;
- “Con riferimento al terreno vegetale, stoccato per le attività di ripristino:
 - i. Dovrà essere limitata l'erosione inerbandolo i cumuli, con le finalità di proteggere lo strato organico superficiale e di prevenire l'insediamento di vegetazione alloctona indesiderata;
 - ii. La composizione del miscuglio impiegato per l'inerbimento temporaneo dovrà essere conforme a quanto indicato nelle "Linee Guida per la Gestione e Controllo delle Specie Esotiche Vegetali nell'Ambito di Cantieri con Movimenti Terra" (Allegato “B” della D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017);
 - iii. La movimentazione e lavorazione del *top-soil* dovrà sempre essere eseguita con il terreno in tempera, evitando fenomeni di eccessivo compattamento;
 - iv. Prima del riutilizzo del *top-soil* per le attività di recupero dovrà essere effettuata una caratterizzazione dello stesso al fine di saggiarne le qualità e valutare l'eventuale utilizzo di ammendanti/fertilizzanti”;

d) Rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – in caso d'incidenti e calamità)

L'Organo Tecnico rimane in attesa di conoscere eventuali rilievi con riferimento agli argomenti oggetto del presente paragrafo, a cura degli enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi.

e) Cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto

L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 15.03.2023 e successive di aggiornamento, rilevò quanto segue:

“QUESTIONE n. 15 - Con riferimento a quanto osservato dal “Movimento Valledora” nelle proprie memorie scritte a proposito del “Volume”, l'Organo Tecnico fa rilevare che l'Elab. A “Relazione Tecnica” della “Green Cave” S.r.l. descrive e giustifica in realtà i volumi di scavo previsti, suddivisi per anno di autorizzazione. Di ciò dato atto, tuttavia, l'Organo Tecnico rileva che nelle parti della documentazione allegata all'istanza qui istruita in cui tratta l'argomento, sono presenti alcune carenze di seguito riportate:

A. Nell'Elaborato I "Studio di Impatto Ambientale" la "Green Cave" S.r.l. fornisce solo indicazioni parziali circa il cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, soprattutto in relazione alle altre attività estrattive presenti nell'intorno. In particolare è necessario tenere conto degli impatti generati dal progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di ghiaia e sabbia ubicata in località Cascina Valchiesa nel Comune di Alice Castello (VC) POS. M2003V presentato alla Provincia di Vercelli. Detto progetto, proposto da un' "Associazione Temporanea di Imprese" tra le quali figura la stessa "Green Cave" S.r.l., prevede che il materiale estratto verrà in parte lavorato nell'impianto oggetto della presente istruttoria.

Alla luce di questa considerazione, l'Organo Tecnico richiede alla "Green Cave" S.r.l. di integrare, in sede di chiarimenti, la trattazione valutando gli impatti cumulativi in termini di:

- i. maggior numero di veicoli circolanti;
- ii. aumento di rumore e polveri diffuse a seguito di un maggior utilizzo degli impianti;
- iii. funzionamento delle vasche di sedimentazione dei limi;
- iv. incremento della disponibilità dei limi per i ripristini.

B. Inoltre il proponente, sempre in sede di chiarimenti, sarà tenuto ad aggiornare, nel senso suddetto, anche l'Elab. H "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (D.Lgs. 117/08).

La "Green Cave" S.r.l. dovrà fornire, in sede di chiarimenti, riscontro a ciascuno dei sopra elencati rilievi".

Nella riunione odierna, l'Organo Tecnico dà atto che i punti inseriti nella questione 15 riguardano problematiche già ricomprese in altre parti del presente verbale.

f) Impatto del progetto sul clima (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – natura ed entità delle emissioni di gas ed effetto serra) ed alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico

L'Organo Tecnico rimanda a quanto trattato al § c) del presente TITOLO,

g) Tecnologie e sostanze utilizzate

L'Organo Tecnico rimanda ai rilievi operati ai §§ a) e c) del Titolo I del presente Verbale

TITOLO VI – DESCRIZIONE METODI DI PREVISIONE

a) Descrizione, da parte del proponente, dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.

L'Organo Tecnico rileva che il proponente non ha segnalato problematiche di tale sorta.

TITOLO VII – DESCRIZIONE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI - MONITORAGGIO

a) Descrizione misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la predisposizione di un'analisi *ex post* del progetto). Tale descrizione deve spiegare in quale misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento

L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 15.03.2023 e successive di aggiornamento, con

riferimento alle fasi di lavorazione, rilevò quanto segue:

“QUESTIONE n. 16 - :

- A. *le fasi di lavorazione, così come concepite dalla “Green Cave” S.r.l. e presentate nella Tavola 7 “Planimetria - fasi di coltivazione e recupero ambientale”, non sempre paiono idonei a realizzare il principio base secondo cui i recuperi ambientali sono da porre in atto immediatamente dopo la coltivazione di un lotto.*
- La “Green Cave” S.r.l. prevede infatti – ad esempio - la chiusura del recupero ambientale della “Fase 3 - progetto autorizzato” solo nella “Fase 5 ampliamento” o la chiusura del recupero ambientale della “Fase 1 ampliamento” nella “Fase 6 ampliamento”.*
- L’Organo Tecnico teme che procedere nel modo qui sopra riportato significherà, verosimilmente, lasciare ampie aree prive di copertura vegetale per molti anni.*
- Conseguentemente l’Organo Tecnico richiede alla “Green Cave” S.r.l. di concepire un’alternativa per ovviare a queste problematiche recuperando i lotti esauriti entro 6 mesi / 1 anno dal termine della loro coltivazione;*
- B. *inoltre, l’Organo Tecnico segnala che le denominazioni delle fasi di lavorazione nell’Elab. A “Relazione Tecnica” e nella Tavola 7 non sempre coincidono:*
- i. nella tavola 7 “Planimetria - fasi di coltivazione e recupero ambientale” l’Organo Tecnico richiede al proponente di inserire anche la viabilità di servizio di collegamento tra le aree in fase di coltivazione, l’impianto di lavorazione, le vasche dei limi e le aree recuperate;*
 - ii. la rampa di accesso al punto “CPI”, dove i dumper vanno a depositare nel setaccio il naturale appena raccolto, nella fase 3 e successive non è più indicata;*
 - iii. sempre con riferimento alla Tav. 7 “Planimetria – Fasi di coltivazione e recupero ambientale” – l’Organo Tecnico segnala infine che la medesima è sprovvista della necessaria scala di realizzazione.*

La “Green Cave” S.r.l., dovrà, in sede di chiarimenti, adeguatamente fornire riscontro a tutti i suelencati rilievi”.

Con riferimento al punto “A”, sottopunto “i” l’Organo Tecnico dà atto che, con i chiarimenti forniti, il proponente ha superato la criticità.

TITOLO VIII – DESCRIZIONE ELEMENTI E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI EVENTUALMENTE PRESENTI ED IMPATTI CORRELATI + MISURE MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI

- a) **Descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell’impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie**

L’Organo Tecnico rimanda alle considerazioni operate al precedente Titolo V § c) matrice ambientale “Paesaggio”.


TITOLO IX – DESCRIZIONE IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI NEGATIVI INERENTI RISCHI DI GRAVI INCIDENTI e/o CALAMITA’

- a) **Descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità alla legislazione dell’Unione (a titolo non esaustivo la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio o la Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio) ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità**

della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.

L'Organo Tecnico non ritiene che siano evidenziabili, con riferimento al progetto qui istruito, impatti del tipo descritto nel presente paragrafo.

L'Organo Tecnico, alla luce dell'istruttoria condotta, ritiene che il progetto di cui trattasi sia compatibile per l'ambiente, condizionatamente al rispetto delle **PRESCRIZIONI** e **CONDIZIONI AMBIENTALI** formulate nel presente Verbale .


Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)




La Presidente dell'Organo Tecnico
(dott.ssa Federica Fachino)